



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CIVITAVECCHIA

### Registrazione di Atto Privato

Il 09/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJ3 , serie 3 , numero 176

data di stipula: 07/04/2026

ident.vo telematico: TJ326L000176000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91073680588

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                 | MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 91073680588 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

### "La Valigia dell'Attore"



L'anno 2026, il giorno 7 del mese di Aprile, alle ore 19.00, presso il Centro di Arte e Cultura di Ladispoli in Via Settevene Palo Nord, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "La Valigia dell'Attore", regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Mannetti Isabella, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale nomina Segretario la Sig.ra Pezzotti Francesca.

Il Presidente, constatata e fatta constatare:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza di n. 74 soci su n. 98 aventi diritto al voto;
- la validità dell'Assemblea ai sensi dello statuto;

dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e approvazione nuovo testo statutario;
2. Trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale (APS) e richiesta di iscrizione al RUNTS;
3. Variazione della sede legale dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
4. Conferimento poteri al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente illustra ai presenti:

- la necessità di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- le principali modifiche introdotte nello statuto, tra cui l'indicazione delle attività di interesse generale, la disciplina delle attività diverse, l'adeguamento degli organi sociali, la previsione della devoluzione del patrimonio e la regolamentazione dei rapporti con volontari e lavoratori ai sensi dell'art. 36 CTS;

- la proposta di trasferire la sede legale dell'Associazione dal seguente indirizzo: da Via Ancona, 210, al seguente nuovo indirizzo, sempre nel medesimo Comune di Ladispoli: Via Napoli, 25, in particolare presso lo studio del consulente Dott.ssa Margherita Tassitano.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea

#### DELIBERA

- di approvare integralmente il nuovo statuto dell'Associazione, composto da n. 27 articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasformare l'Associazione in Associazione di Promozione Sociale (APS), impegnandosi a richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione APS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- di stabilire che, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione: "La Valigia dell'Attore APS" ovvero "La Valigia dell'Attore Associazione di Promozione Sociale";
- di trasferire la sede legale dell'Associazione, nell'ambito del medesimo Comune, dal precedente indirizzo al nuovo indirizzo: Ladispoli (RM), Via Napoli, 25;
- di conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere: per la registrazione del presente verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate; per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS; per l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e telematici connessi e conseguenti.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Isabella Mannetti



Il Segretario Francesca Pezzotti



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA VALIGIA DELL'ATTORE"

### Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata "La Valigia dell'Attore".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS) solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "La Valigia dell'Attore - Associazione di promozione sociale" in sigla denominata "La Valigia dell'Attore APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS.

A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione è retta ed opera secondo principi di democraticità, uguaglianza, partecipazione, assenza di scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, dei loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

### Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Ladispoli, all'indirizzo Via Napoli, 25. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, delegazioni, recapiti operativi, spazi teatrali e uffici sia nello stesso Comune che in altri Comuni.

### Art. 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

### Art. 4 – Oggetto Sociale, Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare può svolgere: attività di educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante l'organizzazione di corsi, laboratori, workshop, seminari e percorsi formativi di teatro, recitazione, lettura espressiva, dizione, doppiaggio, regia, drammaturgia, scenografia, scenotecnica, costumi, trucco scenico, coreografia, movimento scenico, tecnica vocale,

Isabella Mambelli

improvvisazione, musica di scena e discipline artistiche ed espressive affini; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse la produzione, promozione, diffusione e rappresentazione di spettacoli teatrali, performativi e multidisciplinari, rassegne, festival, stagioni teatrali, manifestazioni, eventi, incontri, conferenze, mostre e attività editoriali e divulgative; attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, immateriale, storico, artistico e delle tradizioni locali, anche mediante progetti teatrali, performativi, laboratoriali e didattici; attività extra-scolastiche finalizzate alla crescita culturale e formativa, all'inclusione sociale, alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto della povertà educativa, del disagio giovanile, del bullismo e di ogni forma di emarginazione, mediante strumenti teatrali, artistici ed espressivi; attività di promozione della cultura teatrale e della partecipazione civica, anche attraverso progetti con scuole, enti pubblici, istituzioni culturali, università, fondazioni, altri enti del Terzo settore, soggetti privati e comunità territoriali; organizzazione e gestione delle attività di cui sopra anche in teatri, immobili, sale, aree, parchi, cortili, spazi pubblici o privati, detenuti o utilizzati a qualsiasi titolo, inclusi affidamento, concessione, comodato, locazione, convenzione o altra forma giuridicamente consentita; ove ne ricorrano i presupposti concreti, attività di valorizzazione, riuso culturale e animazione di beni pubblici inutilizzati o comunque destinati a iniziative culturali, artistiche e sociali.

Le attività enunciate rientrano in quelle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nello specifico corsi di teatro con il fine di valorizzare e promuovere la lingua e le tradizioni del territorio;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, nello specifico salvaguardia della cultura nel territorio tramite lavori teatrali;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nello specifico realizzazioni di rassegne teatrali con l'utilizzo prevalente della cultura linguistica del territorio;

lettera l): formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nello specifico realizzazioni di laboratori teatrali con l'intento dell'inclusione sociale;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nello specifico l'utilizzo di strutture atte a case museo del territorio.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo, l'associazione può svolgere: attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising collegate alle iniziative istituzionali; vendita o diffusione di pubblicazioni, dispense, materiali audiovisivi, gadget, costumi, manufatti e materiali scenici; concessione in uso, noleggio o utilizzo a terzi di costumi, scenografie, attrezzature, impianti e beni strumentali; sponsorizzazioni e raccolte fondi nei limiti di legge; organizzazione e gestione di corsi estivi, campi scuola e centri estivi, anche residenziali o semi-residenziali, rivolti a minori e adulti, finalizzati alla promozione della cultura teatrale, artistica ed espressiva, comprendenti attività di recitazione, movimento scenico, improvvisazione, espressione corporea, discipline artistiche e attività ludico-ricreative coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione; servizi accessori e strumentali connessi all'organizzazione di eventi, festival, rassegne o stagioni teatrali; ogni altra attività lecita secondaria e strumentale al perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. L'associazione può svolgere le proprie attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi.

#### **Art. 5 – Associati**

Il numero degli associati è illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla legge.

Sono soci dell'Associazione:

1. i fondatori;

2. tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal

*Isabella Marchetti*

Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. A tutti i soci, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati hanno uguali diritti e pari dignità associativa.

Gli associati soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro de i soci
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro de i soci
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;



- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
  - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito,
- senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017

#### **Art. 7 – Perdita della qualità di Associato**

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai due capoversi precedenti, deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l'Assemblea).

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:

- a) comportamento contrario allo statuto, ai regolamenti o alle finalità associative;
- b) gravi inadempimenti verso l'associazione;
- c) comportamenti lesivi dell'immagine o del patrimonio associativo.

La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono, al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

#### **Art. 8 – Volontari**

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dagli eventuali regolamenti interni. secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie

*Isabella Marchetti*

connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

#### **Art. 9 – Dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori**

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori continuativi o di altra natura, anche associati, nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e dalle altre disposizioni di legge applicabili. I rapporti di lavoro e collaborazione sono instaurati nel rispetto della legge, dei contratti collettivi applicabili, dei principi di congruità e delle incompatibilità eventualmente previste. L'associazione può avvalersi di figure artistiche, tecniche, organizzative, amministrative, didattiche e professionali, anche in via continuativa, ove necessario per il corretto svolgimento delle attività statutarie. Resta fermo il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

#### **Art. 10 – Organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o se nominato dall'Assemblea;
- e) il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o se nominato dall'Assemblea.

#### **Art. 11 – Assemblea degli associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è inoltre convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, e deve essere inviata con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

#### **Art. 12 – Competenze dell'Assemblea e svolgimento**

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;



- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente e), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e dei soci
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice (se nominato, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea), il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

### **Art. 13 – Rappresentanza degli associati in Assemblea**

Hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni associato

*Isabella Manetti*

può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.

#### **Art. 14 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra i soci e fra le persone indicate dagli enti giuridici soci, che si candidano, in numero non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella di Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Nel caso in cui non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il Presidente si riserva il diritto di convocare il Consiglio, in caso di necessità, con un preavviso inferiore a quello previsto di otto giorni.

#### **Art. 15– Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 16 – Segretario e Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri un Segretario e un Tesoriere; le relative funzioni possono essere cumulate, se ritenuto opportuno. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - cura la corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali
- Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio o Direttivo per l'approvazione;

-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;

-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 – Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'associazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dagli eventuali regolamenti interni. Resta salva la possibilità di instaurare rapporti di lavoro o collaborazione nei casi consentiti dalla legge, purché distinti dalla carica sociale e nel rispetto delle incompatibilità e dei limiti normativi. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

#### **Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che le pervengano a qualsiasi titolo;
- b) da eventuali fondi di riserva;
- c) da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi dei soci (quote di iscrizione, quota annuale,
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse di cui l'art. 6 del CTS;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

*Sabato 11/05/2014*

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà dei soci in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

#### **Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi o nel termine più lungo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito ai soci, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente) che deve dare risposta entro 15 giorni. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 20 – Libri sociali**

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvede entro quindici giorni.

#### **Art. 21 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale e divieto di distribuzione degli utili**

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e /o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 22 – Quota Sociale**

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

#### **Art. 23 – Assicurazioni e responsabilità**

L'Associazione, in prima istanza e fatta salva la responsabilità personale dei componenti il Consiglio Direttivo e dei soci se ed in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

#### **Art. 24 – Regolamenti interni**

L'associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi, amministrativi, artistici, didattici e di funzionamento delle attività. I regolamenti sono approvati dall'Assemblea, salvo che lo statuto o la legge attribuiscano la competenza al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 25 – Modifiche statutarie**

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole previsto dalla legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

#### **Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fin-ò all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., per quanto non previsto dal Codice e laddove compatibile al Codice Civile.

AGENZIA  
 DELLE  
 ENTRATE  
 DIREZIONE  
 PROVINCIALE II  
 DI ROMA  
 Ufficio  
 Territorio di  
 Civita Castellana

---

N. .... 176 .....  
 Serie .... 3 .....  
 Data 9/4/26

---

REGISTRATO  
 CON EURO  
 200

---

IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO  
 R. BIANCHI  
 FIRMA DI R. BIANCHI DIREZIONE PROVINCIALE

